



WWF

for a living planet



100% recycled paper

Pescara, 3 agosto 2019

WWF Italia
Sezione Regionale
Abruzzo
Via D'Annunzio 68
65127 Pescara

Tel: 0854510236
Fax: 0854549518
e-mail: abruzzo@wwf.it
sito: www.wwf.it/abruzzo

Alla cortese attenzione di

Presidente della Regione Abruzzo
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Assessore alle Politiche Agricole
Regione Abruzzo
vicepresidenza@regione.abruzzo.it

Dirigente
Ufficio Programmazione
Attività Faunistico Venatorie
Regione Abruzzo
dpd023@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: osservazioni del WWF Abruzzo alla bozza del Calendario venatorio 2019-2020, così come pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo in data 08/07/2019.

Il WWF Abruzzo, in persona del rappresentante alla Consulta, in considerazione dell'imminente adozione del calendario venatorio per la stagione 2019-2020 intende sottoporre all'amministrazione regionale ed agli organi coinvolti le seguenti considerazioni, con l'auspicio che siano considerate un utile contributo alla stesura di un documento conforme alle prescrizioni di tutela minima della fauna selvatica stabilite dalle norme comunitarie e nazionali e più volte ribadite dalla Corte di Giustizia Europea e dai giudici amministrativi e costituzionali.

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.



La Gestione dei Soci e del Tesseramento WWF
è certificata ISO 9001:2000 (cert. n. 03.845)

Registrato come:
Associazione Italiana per il
World Wide Fund For Nature
Via Po, 25/c – 00198 Roma

C.F. 80078430586
P.I. IT02121111005

Ente morale riconosciuto con
D.P.R. n.493 del 4.4.74.

Schedario Anagrafe Naz.le
Ricerche N. H 1890AD2.

O.N.G. idoneità riconosciuta
con D.M. 2005/337/000950/5
del 9.2.2005 – ONLUS di
diritto



for a living planet®

Premessa sulla gestione programmata dell'attività venatoria.

L'articolo 14 della L.157/92 consente il prelievo venatorio sulla sola base del criterio della caccia programmata; a tal riguardo l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale viene determinato dal Ministero dell'Agricoltura sulla base dei dati censurati.

L'intero impianto normativo, anche regionale, si basa su una programmazione dell'attività venatoria fondata sui rilievi numerici forniti dagli organi di gestione a livello territoriale e provinciale. L'articolo 26 della L.R. 10/04 stabilisce che:

1. *“L'esercizio venatorio sul territorio agro-silvo-pastorale ricompreso nel piano faunistico-venatorio regionale è ammesso nella forma della caccia programmata.*

2. *L'attività venatoria nelle aree contigue ai Parchi Nazionali e Regionali, individuate ai sensi dell'art. 32, comma 2 della legge 394/1991, si svolge nella forma della caccia programmata riservata ai cacciatori residenti in regione aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.*

3. *Le province provvedono, d'intesa con gli organismi di gestione dell'area protetta, sentiti gli enti locali interessati e la Consulta provinciale, a stabilire piani e programmi differenziati di prelievo venatorio, nel rispetto delle norme attuative stabilite nel piano faunistico regionale e delle priorità di cui al sesto comma del successivo art. 28, nonché dell'indice di densità venatoria identico a quello stabilito per tutti gli ATC regionali.”*

Non solo, il successivo articolo 35 della L.R. 10/04 prevede la costituzione della Conferenza permanente degli Ambiti Territoriali di Caccia: *al fine di ottimizzare e armonizzare l'attività programmatoria della gestione faunistico-venatoria ed ambientale degli ATC sul territorio regionale è costituita presso il settore caccia della Giunta regionale la Conferenza Permanente degli Ambiti Territoriali di Caccia.*

A tal fine la conferenza relaziona sull'attività gestionale degli ATC, sullo stato di applicazione, per quanto di competenza, della presente legge e sulle linee di indirizzo di gestione faunistico-venatoria riferite agli interventi di conservazione e ripristino ambientale nonché al miglioramento qualitativo ed all'incremento del patrimonio faunistico, inoltre stabilisce l'entità massima della quota di partecipazione che può essere richiesta dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia ai cacciatori iscritti e/o ammessi (art. 35 comma 3°).

L'attività di tali organi viene concepita in un'ottica di programmazione dell'attività venatoria pluriennale finalizzata a consentire un costante monitoraggio scientifico della fauna ed una verifica periodica dei risultati della programmazione stessa in termini di gestione degli equilibri biologici.

In quest'ottica il legislatore regionale, in sintonia con i principi nazionali che regolano la materia, ha previsto all'articolo 13 della L.R. 10/04 una verifica annuale dei programmi faunistico-venatori provinciali sulla base dei quali, ai sensi del citato articolo 26, è ammessa la caccia, in forma programmata.



for a living planet[®]

Tali principi programmatici sono stati del tutto disattesi dall'amministrazione regionale persino in merito alla redazione del più importante strumento di pianificazione faunistico-venatoria di cui dovrebbe dotarsi: il Piano Faunistico Venatorio Regionale, in prorogatio dal 2007.

La grave carenza di pianificazione della Regione Abruzzo è stata più volte censurata dai giudici amministrativi che, fin nell'ultima sentenza, quella 12 giugno 2013 che, testualmente afferma: *"(...) Può peraltro ben affermarsi che la carenza del monitoraggio aggiornato sulle specie cacciabili rappresenta un elemento che necessariamente affievolisce le potestà regolatorie ed autorizzatorie nella soggetta materia, potestà che – almeno per le parti rilievo nella presente vertenza- rimangono limitate ad una prudente (e restrittiva) predisposizione dello schema di calendario"*.

Fatta questa premessa, il WWF ritiene che la Regione Abruzzo non possa legittimamente svolgere la propria azione amministrativa di programmazione dell'attività venatoria per l'anno 2019-2020 in mancanza dei dati che attestino l'effettiva presenza della fauna sul proprio territorio: dati che non possono essere limitati a quelli cosiddetti "di carniere", per di più ancora oggi insufficienti per qualsiasi valutazione di merito.

L'attuale Giunta regionale abruzzese si trova ad approvare il calendario venatorio di sua competenza con le stese gravi carenze programmatiche e pianificatorie delle giunte regionali precedenti. Questa nuova Giunta regionale continua a basarsi su un Piano Faunistico Venatorio Regionale scaduto oltre tredici anni fa e ormai superato in tutti i suoi aspetti. Il nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale, come è noto, non è stato ancora approvato dal Consiglio Regionale e deve ancora essere sottoposto alle osservazioni dei portatori di interesse.

A ciò si aggiunge che, l'Osservatorio Faunistico Regionale (OFR), l'importante strumento di studio, monitoraggio e tutela del patrimonio faunistico regionale, previsto oltre dieci anni fa dalla L.R. 10/2004, non ha mai visto la luce e rimane un istituto previsto solo sulla carta.

La scrivente Associazione ritiene che la Regione Abruzzo, in mancanza di un quadro scientifico di riferimento, qualora intenda esercitare il potere di programmazione dell'attività venatoria, debba richiamarsi al Principio di Precauzione (ribadito anche dalla recente ordinanza del Consiglio di Stato 8713 del 2016) e, di conseguenza, approvare un Calendario Venatorio che tenga conto della mancanza di dati che non permettono di ampliare i limiti della tutela stabiliti dall'ordinamento nazionale. In caso contrario, si creerebbe un grave danno alla fauna selvatica ed agli equilibri biologici.

Di seguito si elencano alcune proposte, non esaustive, in merito alla proposta di Calendario Venatorio 2019-2020 pubblicato dalla Regione Abruzzo sul sito istituzionale della Regione in data



for a living planet®

08/07/2019, **che immotivatamente, estende il periodo di caccia a molte specie rispetto ai calendari venatori degli ultimi anni, non tenendo conto, d'un sol colpo, di tutte le ultime sentenze dei giudici amministrativi e dei pareri ISPRA.**

1) Apertura unica al 01 ottobre.

Due anni fa l'Associazione WWF aveva apprezzato l'iniziativa presa dalla Giunta Regionale abruzzese di eliminare finalmente la pre-apertura a settembre e di effettuare una apertura unica al 01 ottobre.

La proposta di calendario venatorio di quest'anno della Giunta Regionale consente l'apertura della caccia dal 15 settembre a quasi tutte le specie quali la quaglia, fagiano, merlo, tortora, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e a tutte le specie acquatiche, vanificando la scelta innovativa e coraggiosa di due anni fa. Una scelta scellerata che ci porta indietro a tanti anni fa quando si sparava a tutto. Ovviamente l'ISPRA non acconsentirà a questo tipo di scelte in quanto molte popolazioni di queste specie non sono nelle condizioni di sostenere la caccia anticipata.

L'apertura generale ad ottobre era stata chiesta anche dall'ISPRA.

L'apertura ad ottobre va a ridurre gli impatti negativi della caccia sulla fauna selvatica, anche su quella non cacciabile, in quanto, come è noto, a settembre molte specie sono ancora nella fase di cura della prole. Ciò consentirà inoltre di ottimizzare la vigilanza venatoria (sempre meno presente sul territorio a causa dello smantellamento delle Polizie provinciali) e ridurre il fenomeno del bracconaggio che avviene soprattutto quando durante la stagione di pre-apertura la caccia è consentita solo ad alcune specie.

L'apertura anticipata della caccia, infatti, determina un grave pregiudizio per la sopravvivenza delle specie interessate e rappresenta un'erronea applicazione del potere di deroga riconosciuto alla Regione dal secondo comma del citato articolo 18.

Le normative internazionali recepite dallo Stato Italiano si ispirano ad un principio di extraterritorialità ed uniformità della tutela della fauna selvatica; a riguardo le Direttive Comunitarie (79/409; 85/411, 91/244) riconoscono esplicitamente che *"gran parte delle specie viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune; che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente trans-Nazionale che implica responsabilità comuni"*.

La delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'articolo 18 della legge 157/92 è rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e risponde all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.



for a living planet[®]

Il WWF chiede l'apertura generale della stagione venatoria al 1° ottobre, evitando ogni forma di preapertura;

2) Ristabilire i periodi di caccia indicati dall'ISPRA e dal Consiglio di Stato per la specie beccaccia al 31 dicembre, senza deroghe.

Nel calendario venatorio proposto dalla Regione Abruzzo per la specie beccaccia si prevede di estendere la caccia addirittura estendendo la caccia di altri 10 giorni rispetto all'anno scorso, ossia fino al 20 gennaio. Ancora una volta si vuole estendere l'apertura della caccia a questa specie nonostante i pareri ISPRA (ad esempio il prot. n. 40098 in data 5 luglio 2016) e l'Ordinanza del Consiglio di Stato 8713 del 2016) che chiedono di fissare come data ultima per la caccia alla beccaccia al 31 dicembre. Il WWF ritiene di condividere invece la chiusura della caccia alla specie al massimo entro il 31 dicembre, data da sempre indicata dall'ISPRA come limite per ridurre l'impatto della caccia sulla migrazione pre-nuziale.

3) Eliminare l'estensione della caccia al mese di febbraio

Il calendario venatorio proposto prevede la possibilità di estendere il periodo di caccia alla specie colombaccio fino al 10 febbraio 2019.

Tale disposizione è incompatibile con le carenze di cognizioni scientifiche della Regione Abruzzo e delle Province, già censurate dai giudici amministrativi che ancora una volta ribadiscono come decisioni sull'estensione dei periodi di caccia non possono essere prese solo sulla base di alcuni dati relativi agli abbattimenti e senza un Piano Faunistico Venatorio in vigore.

Il WWF ritiene la caccia a febbraio sia inutile e dannosa pertanto da non consentire. In subordine, il calendario non può prevedere l'estensione della caccia fino a tale periodo senza prima aver acquisito il parere favorevole dell'ISPRA.

Il WWF chiede la chiusura della stagione venatoria a tutte le specie di uccelli al 31 dicembre, secondo il principio di garanzia della completa protezione delle specie. In subordine, chiusura dopo questa data solo per le specie che non sono in pericolo e su cui ci sono informazioni sufficienti e accertate, e comunque mai oltre il 31 gennaio.

4) Periodi di caccia

Il calendario venatorio proposto prevede l'allungamento del periodo di caccia a quasi tutte le specie cacciabili. Alcuni esempi:



for a living planet®

- Quaglia: si può cacciare fino al 30 dicembre (*l'anno scorso chiudeva al 31 ottobre*);
- Alzavola, Canapiglia, Codone, Mestolone, Moriglione, Fischione, Germano Reale, Marzaiola, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Pavoncella, Beccaccino si possono cacciare fino al 30 gennaio (*lo scorso anno era fino al 20 gennaio*)

5) Limitazioni nei siti SIC e ZPS

Scomparso dal calendario venatorio proposto quest'anno dalla Regione Abruzzo il divieto di caccia nelle zone SIC e ZPS Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Mestolone (*Anas clypeata*), Moriglione (*Aythya ferina*).

Il WWF chiede il ripristino del divieto (per il moriglione valgono le considerazioni successive).

6) Esclusione dalle specie cacciabili di moriglione e pavoncella

Con comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 09/07/2019 inviata agli Uffici Caccia di tutte le regioni italiane, s'invitavano queste Amministrazioni Pubbliche a escludere il moriglione e la pavoncella dai rispettivi calendari venatori regionali a seguito della valutazione di uno stato di conservazione sfavorevole e di comunicare le proprie determinazioni entro il 25 luglio.

Questo al fine di escludere contenziosi con la Commissione Europea in merito all'Accordo AEWA sulla conservazione degli uccelli acquatici in Eurasia ed Africa.

7) Caccia esclusivamente da appostamento dal 01 gennaio

Da alcuni anni l'ISPRA indica come indispensabile impedire la caccia vagante sul territorio dal 1° gennaio in poi, indistintamente dalle specie cacciate. Questo perché l'ente scientifico ritiene che tale accortezza va a ridurre l'impatto dell'attività venatoria sul territorio e sulle specie animali in genere. La caccia da appostamento consentirebbe un maggiore controllo dell'attività da parte degli organi di polizia, notoriamente sotto-organico, anche alla luce dello smantellamento delle Polizie Provinciali.

Il WWF chiede pertanto l'introduzione di una disposizione che preveda dal 01 gennaio la caccia sul territorio abruzzese esclusivamente sotto forma di appostamento fisso o temporaneo.



for a living planet[®]

8) Ripristino dei carnieri stagionali e giornalieri

Nella proposta di Calendario Venatorio 2019-2020 pubblicato dalla Regione Abruzzo scompaiono alcuni carnieri limite stagionali e vengono aumentati il numero dei capi giornalieri cacciabili giornalieri. Alcuni esempi:

- Eliminato il carnieri stagionale per volpe, cornacchia grigia, beccaccino, frullino, alzavola, fischione, germano reale e marzaiola, porciglione, canapiglia, mestolone;
- Aumentato il numero dei capi abbattibili giornalmente per folaga, gallinella, codone, moriglione.

Decisione assurda che non può essere sostenuta da alcun criterio tecnico-scientifico.

Il WWF chiede pertanto il ripristino dei carnieri giornalieri e stagionale come da ultimo calendario venatorio.

9) Ripristino delle distanze di caccia

Nella proposta di Calendario Venatorio 2019-2020 pubblicato dalla Regione Abruzzo il divieto dell'attività venatoria in corrispondenza delle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea della costa e per una fascia pari a 100 metri a destra ed a sinistra dell'asse fluviale viene limitato alle sole aree SIC e ZPS.

Viene inoltre raddoppiata la distanza (da 50 metri a 100 metri) entro la quale si può cacciare dalle rive dei laghi, degli argini in caso in cui il terreno sia coperto in tutto o nella maggior parte di neve.

Il WWF chiede il ripristino di questi divieti, senza limitazioni.

10) Caccia in zona ZPC: abolizione della mini braccata

La bozza di calendario venatorio 2019-2020 prevede la possibilità nella Zona di Connessione ed Allargamento (ZPC) di effettuare la caccia in forma collettiva con l'utilizzo di tre cani per ogni squadra, trattasi di attività cosiddetta di "mini-braccata" che si ritiene incompatibile con la delicatezza di quelle aree sottoposte alla presenza accertata di Orso Bruno Marsicano.

E' necessario pertanto abolire tale forma di caccia uniformando le modalità e le forme di caccia tra la ZPC e la ZPE.



for a living planet[®]

11) Caccia alla Coturnice

Gli ultimi studi e monitoraggi sulla Coturnice (vedi anche relazioni per la stesura del Piani di gestione dei SIC, finanziati dalla Regione Abruzzo con il PSR 2007-2013) evidenziano un trend negativo della specie diffuso in tutta la Regione e una situazione di sofferenza e di nuclei di popolazione isolate. Nel documento di BirdLife (Staneva A., Burfield I., 2017 – European Birds of conservation concern. Population, trends, and National responsibilities.), la Coturnice viene classificata come SPEC1 e la popolazione italiana costituisce il 26% di quella europea. Di conseguenza, l'approccio di gestione alla specie e, dunque, anche l'aspetto venatorio, deve essere necessariamente di tipo precauzionale. Pertanto, l'unica proposta possibile e praticabile è la sospensione della caccia alla Coturnice in Abruzzo, in via precauzionale, fino a che non verranno raccolti dati in grado di definire la diffusione e il trend della specie.

12) Area contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Il calendario venatorio continua a ignorare l'istituzione dell'area contigua del PNALM, cosa che non è più assolutamente tollerabile. Infatti, la Regione Abruzzo, con DGR n. 480 del 5/7/2018, ha perimetrato e istituito l'area contigua e nel calendario vanno inserite le prescrizioni che essa comporta: in base alla normativa nazionale di riferimento, la LN 394/91, sono ammessi solo i cacciatori residenti.

Il WWF chiede che vengano fatte valere le norme previste per le aree contigue; la Regione Abruzzo non cerchi scappatoie per non dar seguito alla propria deliberazione di perimetrazione dell'area. Le indicazioni per l'attività venatoria all'interno del territorio compreso nel versante abruzzese dell'area contigua del PNALM vanno completamente riviste, ammettendo i soli cacciatori residenti.

13) Altre considerazioni:

- Ripristinare l'obbligo di indossare capi ad alta visibilità ai fini della sicurezza personale, senza le eccezioni previste per la caccia vagante.
- La proposta di calendario 2019-2020 indica come l'allenamento dei cani è consentito 30 giorni prima dell'apertura della caccia ma si ritiene debba essere chiaramente esplicitata la data di inizio allenamento (01 settembre). E' da evitare per il mese di agosto l'allenamento e l'addestramento di cani da caccia al di fuori delle aree apposite, al fine di contenere il disturbo alla fauna selvatica e la non rara uccisione accidentale dei piccoli nati.



for a living planet®

- Reintrodurre i divieti previsti dalla normativa vigente e da sempre ricordati dal calendario venatorio come il divieto di abbandono delle cartucce e il divieto di caccia sulle aree percorse da incendi.

Dott. Mirko Di Marzio
Rappresentante WWF Abruzzo
alla Consulta Regionale della Caccia